



PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.Lgs. 2 GENNAIO 2018 N. 1

tra

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE con sede in Roma, Via Ulpiano 11, rappresentata dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli

e

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE (C. F. 80069870584), rappresentata dal Presidente P.a. Francesco Vincenzi, nato a Mirandola (MO) il 13 ottobre 1978, domiciliato per la carica presso la predetta Associazione (nel seguito indicata come "ANBI"), avente sede legale in Roma, Via di Santa Teresa n. 23

VISTO

- la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile";
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione Civile, che ha riorganizzato le disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra

istituzione ed organizzazione pubblica e privata sul territorio nazionale, ed in particolare:

- o l'art. 1 comma 1, ove si definisce il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, come il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- l'art. 2 comma 1, ove si individuano quali attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- 1'art. 3 comma 1, ove si individua quale Autorità nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio dei Ministri e quali autorità territoriali di Protezione Civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci;
- o l'art. 4 comma 2, ove è previsto che le componenti del Servizio nazionale possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 o con gli altri soggetti pubblici;
- o l'art. 8, ove è individuata nel Dipartimento della Protezione Civile la struttura istituzionale di cui si avvale il presidente del Consiglio dei Ministri per l'espletamento di funzioni quali: l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province

- autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
- o l'art. 13 comma 2, ove è previsto che concorrono altresì alle attività di protezione civile anche altre organizzazioni pubbliche o private che svolgano funzioni utili per le finalità di protezione civile, tra cui rientrano pienamente l'attività e le funzioni svolte dai Consorzi di Bonifica;
- l'art. 17 comma 1, ove si stabilisce che l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali;
- O l'art. 18 comma 1, ove si individuano le attività di pianificazione della Protezione Civile, definite come attività di prevenzione non strutturale, che sono finalizzate anche: alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto; ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché la legislazione regionale vigente in materia;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";

- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:
 - O l'art. 7, comma 3, ove è previsto che le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongano, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene;
 - l'art. 7, comma 5, ove è disposto che i piani di gestione contengano una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengano conto degli aspetti relativi alle attività di:
 - a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
 - b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;
 - c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
 - d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015 recante "Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE";

PREMESSO

- che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", stabilisce che il sistema di allerta nazionale sia costituito, tra l'altro, da una fase di monitoraggio e sorveglianza che ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto;
- che in data 14 febbraio 2006 è stato sottoscritto il primo protocollo tra Dipartimento ed ANBI;
- che il Dipartimento della Protezione Civile e ANBI intendono conferire nuovo impulso ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione nell'espletamento delle rispettive funzioni, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito delle attività di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze a tutela degli interessi fondamentali della comunità;

CONSIDERATO

- che la certificata fragilità dell'intero territorio nazionale causa lo strutturarsi dei cambiamenti climatici, in termini di alternanza di periodi di siccità e di eccessi d'acqua e l'eccessivo consumo del suolo, impongono azioni preventive di manutenzione straordinaria ed ordinaria per il territorio allo scopo di prevenire quanto più possibile disastri le cui conseguenze, certificate dalle statistiche, presentano conti pesantissimi in termini di vite umane, di danni ad insediamenti produttivi, residenziali e all'ambiente;
- che gli eventi temporaleschi, caratterizzati da precipitazioni particolarmente intense e fortemente localizzate su un territorio fortemente antropizzato come quello del nostro Paese, caratterizzato da una fittissima rete dei corsi d'acqua naturali e artificiali, producono criticità e danni agli insediamenti produttivi e

- residenziali nonché alle infrastrutture ivi incluse quelle di captazione, raccolta e allontanamento dalle stesse acque riducendone l'efficienza;
- che sono sempre più urgenti ed indifferibili nel tempo, azioni di manutenzione straordinaria ed ordinaria del territorio, nonché misure non strutturali con lo scopo di ridurre le situazioni di rischio per cittadini ed imprese;
- che la legislazione nazionale e regionale vigente riconosce ai Consorzi di Bonifica la gestione integrale di difesa del suolo, governo delle acque irrigue in una loro ottica multifunzionale in cui si integrano attività di difesa e tutela del suolo con quelle legate alla raccolta e distribuzione delle acque, competenze che hanno acquisito complessità di natura agricola, urbana e ambientale;
- che i Consorzi di Bonifica grazie a quella prossimità ai territori che ne caratterizza la governance e l'attività, sono tra i principali soggetti cui è demandata l'attività di rilevamento, controllo delle criticità idrauliche e della loro trasformazione in progettualità tesa al contrasto preventivo degli effetti negativi e della loro realizzazione;
- che spetta ai Consorzi di Bonifica per la vigente legislazione la gestione delle opere finalizzate alla raccolta e allontanamento delle acque in eccesso e che tali opere sono fondamentali per la dovuta sicurezza dei cittadini, dell'ambiente e per offrire all'agricoltura acqua in quantità e qualità idonee;
- che i Consorzi di Bonifica, riformati con l'Intesa Stato-Regioni del 2008, sono attualmente presenti in tutte le regioni italiane ed operano in tutta la pianura e gran parte della collina;
- che la profonda conoscenza di tali territori rappresenta fondamentale riferimento per le attività di prevenzione anche non strutturale in ragione delle specifiche professionalità e delle attrezzature di cui dispongono;
- che per tali ragioni essi rappresentano enti pubblici economici che per le competenze affidate assumono ulteriormente la prerogativa di potere esercitare le attività di presidio territoriale idraulico;
- che il Dipartimento di Protezione Civile intende garantirsi il supporto tecnico operativo dei Consorzi di Bonifica anche in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo richiedono, con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;

 che si ravvisa quindi la necessità di consolidare i rapporti di collaborazione tra il Servizio nazionale della protezione civile e i Consorzi di Bonifica finalizzati a rafforzare le sinergie operative sui territori;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di riferimento

Il presente protocollo d'intesa si applica su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Finalità

Il presente protocollo è finalizzato ad assicurare la piena integrazione dei consorzi di bonifica nel Servizio nazionale della protezione civile, a livello nazionale e territoriale, mediante l'ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione tra il Dipartimento ed ANBI per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza con particolare riferimento ad eventi idrogeologici e idraulici.

Nello specifico, per quanto riguarda la fase di previsione e prevenzione, il Dipartimento ed ANBI si impegnano a promuovere in sede locale, la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali e i Consorzi di Bonifica, volti all'integrazione delle specifiche funzioni dei Consorzi di Bonifica nelle attività di presidio territoriale idraulico ai fini di protezione civile e, segnatamente, finalizzati alla condivisione dei dati di osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, degli eventi meteoidrologici ed idrogeologici in atto relativi al territorio di competenza. ANBI supporterà il Dipartimento nelle attività di monitoraggio strumentale favorendo l'installazione di sensori presso gli impianti dei Consorzi di Bonifica associati. Inoltre, il Dipartimento si impegna a promuovere il coinvolgimento dei Consorzi di Bonifica presso le Amministrazioni Regionali nell'ambito delle attività di prevenzione strutturale, così come codificate dall'art. 2 comma 5 del d.lgs. n. 1/2018, da effettuarsi nei relativi territori di

competenza, nonché nelle attività di raccordo tra le misure non strutturali eventualmente pianificate dai Consorzi di Bonifica nei territori di loro competenza e la pianificazione comunale e di area vasta di protezione civile.

Nell'ambito delle misure di riduzione dei rischi ANBI si impegna a favorire l'adozione presso i propri Consorzi di Bonifica associati di tecniche di risparmio idrico e di contenimento delle superfici impermeabilizzate al fine di favorire l'infiltrazione delle acque piovane nelle falde freatiche, ridurre i fenomeni di erosione nonché mitigare il deflusso delle acque superficiali, soprattutto in relazione agli effetti dei fenomeni temporaleschi.

Per i medesimi fini di mitigazione del rischio, ANBI si impegna altresì a sostenere l'implementazione di misure volte alla laminazione delle piene, anche mediante la regolazione dei deflussi dei serbatoi artificiali e dei laghi regolati, gestiti dai Consorzi di Bonifica.

Per quanto riguarda la fase di gestione delle emergenze, non solo di tipo idrogeologico o idraulico, e le connesse attività di valutazione del rischio residuo, ANBI supporterà il Dipartimento nella raccolta delle informazioni sugli effetti indotti dai citati eventi sul reticolo idrografico di competenza e sulle infrastrutture irrigue e sui servizi da reperire presso i propri associati, nonché nel coadiuvare, su richiesta, lo stesso Dipartimento attraverso specialisti di ANBI o di Consorzi di Bonifica ad essa associati, in occasione dei suddetti eventi.

Ove ritenuto utile e/o opportuno, il Dipartimento metterà a disposizione di ANBI le informazioni in proprio possesso sugli eventi emergenziali previsti o in atto.

Art. 3

Articolazione delle attività

Le finalità di cui al precedente articolo vengono perseguite anche attraverso appositi programmi per l'approfondimento di specifici temi di comune interesse, così come di seguito articolati.

A - Procedure e flusso delle informazioni

Nello specifico, le parti si impegnano a collaborare nella elaborazione di procedure volte a rendere più efficace ed efficiente il flusso delle comunicazioni tra le parti, sia in ordinario che in emergenza, anche mediante la redazione di specifici format per le comunicazioni.

B – Attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze

Compatibilmente con le risorse disponibili e la normativa di riferimento in materia di diffusione delle informazioni, le parti si impegnano alla valutazione ed allo scambio di conoscenze, dati ed informazioni, in ordine ai temi oggetto di approfondimento di seguito indicati:

- criteri, indicazioni ed elementi tecnici utili ai fini delle attività di presidio territoriale idraulico;
- attività tecniche di valutazione degli scenari di danno e di rischio residuo;
- attività tecniche di contrasto e di mitigazione nel tempo reale del rischio idraulico;
- raccordo delle misure non strutturali eventualmente pianificate dai Consorzi di Bonifica nei territori di loro competenza e la pianificazione comunale e di area vasta di protezione civile.

Eventuali variazioni alle sopraelencate attività, concordate tra le parti, previo parere del Gruppo di Lavoro, di cui al successivo art. 4, potranno essere apportate mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4

Struttura per la definizione, coordinamento e verifica del programma

Al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività del presente protocollo, le parti concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro finalizzato alle intese operative, al coordinamento ed alla verifica periodica delle attività, con cadenza almeno semestrale. Il Gruppo di lavoro sarà costituito da un numero massimo di tre persone per ognuna delle parti con specifiche competenze nelle aree tematiche di cui all'articolo precedente. Con successivo scambio di note saranno trasmessi i nominativi del Gruppo di lavoro per ciascuna delle parti.

E' fatta salva la facoltà delle parti di ampliare la partecipazione del personale delle rispettive Amministrazioni alle riunioni e alle attività del Gruppo di lavoro, in relazione alle tematiche da trattare. E' altresì consentita la partecipazione di personale esterno alle

suddette Amministrazioni, qualora ritenuto utile o opportuno in relazione al possesso di specifiche competenze di natura tecnico-scientifica e operativa.

Art. 5

Modificazioni dell'atto e adesioni successive

Le eventuali modifiche del presente protocollo sono approvate con consenso unanime dei firmatari e con le medesime procedure, previo parere del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 4.

Art. 6

Promozione dei contenuti del protocollo d'intesa

Il Dipartimento e ANBI si impegnano, ciascuno per la propria competenza, a promuovere sia l'informazione delle attività del presente protocollo sia la stipula di protocolli d'intesa a livello territoriale.

Art. 7

Spese e costi

L'attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 8

Punti di contatto

Ferme restando le procedure e pianificazioni esistenti, le parti designano quale proprio punto di contatto un referente o una struttura referente, che potrà essere contattata in modalità h24 in occasione o in previsione di eventi emergenziali.

I punti di contatto hanno il compito di agevolare e rendere più rapido lo scambio di informazioni tra le parti in occasione di eventi emergenziali che interessino le differenti componenti del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento ed ANBI si impegnano a promuovere la stipula di analoghe intese a livello regionale e locale tra le componenti territoriali del Servizio nazionale della protezione civile e i Consorzi di Bonifica rappresentati da ANBI.

Art. 9

Riservatezza delle informazioni

La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali. È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni istituzionali e/o operative preventivamente concordate tra le parti. Il trattamento dei dati personali di cui le parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente protocollo avviene esclusivamente per le finalità del protocollo medesimo e in conformità con le disposizioni di cui al R.G.P.D. (UE) 2016 (entrato in vigore il 25 maggio 2018).

Titolari del trattamento dei dati, per quanto concerne il presente articolo, sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10

Durata del protocollo d'intesa

Il presente protocollo ha durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Il protocollo potrà essere rinnovato agli stessi patti e condizioni mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Il presente protocollo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale da Angelo Borrelli e Francesco Vincenzi ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per il Dipartimento della Protezione Civile Dott. Angelo Borrelli Per ANBI Dott. Francesco Vincenzi